



I vostri nuotatori di salvataggio

Statuti

Premessa

- Tutti i termini utilizzati nel presente documento si riferiscono sia alla forma femminile sia a quella maschile.
- In caso di dubbio interpretativo fa stato il testo tedesco.

Indice

I.	Nome e sede	3
Art. 1	Nome, sede e appartenenza	3
II.	Scopi, obiettivi e compiti	3
Art. 2	Scopi e obiettivi	3
Art. 3	Compiti e organizzazione	3
III.	Adesione	3
Art. 4	Categorie di membri	3
Art. 5	Inizio dell'adesione	4
Art. 6	Diritti e doveri	4
Art. 7	Le sezioni	4
Art. 8	Le regioni	4
Art. 9	Membri collettivi	5
Art. 10	Membri individuali	5
Art. 11	Membri patrocinatori	5
Art. 12	Membri sostenitori	5
Art. 13	Membri onorari	5
Art. 14	Fine dell'adesione	5
IV.	Organizzazione	6
Art. 15	Organi	6
1.	L'assemblea dei delegati	6
Art. 16	L'assemblea dei delegati ordinaria	6
Art. 17	Competenze	6
Art. 18	Procedura	7
Art. 19	Diritto di voto e di elezione	7
Art. 20	Assemblea dei delegati straordinaria	7
2.	Il comitato centrale	7
Art. 21	Composizione	7
Art. 22	Compiti	8
3.	Società di revisione esterna	8
Art. 23	Società di revisione esterna	8
4.	Commissione di controllo della gestione	8
Art. 24	Commissione di controllo della gestione	8
5.	Consiglio Cristoforo	8
Art. 25	Scopo e organizzazione	8
6.	La conferenza delle sezioni e delle regioni	8
Art. 26	Scopo e compiti	8
7.	Gruppi specializzati	9
Art. 27	Compiti e competenze	9
8.	Sede amministrativa	9
Art. 28	Compiti e competenze	9
V.	Finanze	9
Art. 29	Mezzi finanziari	9
Art. 30	Responsabilità	9
VI.	Disposizioni finali	10
Art. 31	Modifica degli statuti e scioglimento	10
Art. 32	Entrata in vigore e annullamento del diritto attuale	10
VII.	Appendice – Statuto in materia di etica	11

I. Nome e sede

Art. 1 Nome, sede e appartenenza

¹ La Società Svizzera di Salvataggio SSS, chiamata in seguito SSS, esiste in Svizzera dal 9 aprile 1933 ed è un'associazione apolitica e aconfessionale secondo l'articolo 60 e segg. del Codice Civile Svizzero. La sede si trova presso il domicilio della sede amministrativa.

²La SSS è membro della Croce Rossa Svizzera ed il suo emblema è composto da un anello di salvataggio con una croce rossa in sfondo bianco su tre onde.

³La SSS agisce per quanto concerne lo sport secondo la Carta etica di Swiss Olympic e sottostà allo Statuto in materia di etica attualmente in vigore. (Le disposizioni in tal senso sono riportate nell'allegato ai presenti statuti e ne costituiscono parte integrante).

II. Scopi, obiettivi e compiti

Art. 2 Scopi e obiettivi

¹La Società Svizzera di Salvataggio SSS è un'organizzazione di pubblica utilità che opera sulla base delle direttive ZEWO e ha per scopo la protezione e il salvataggio di vite umane nell'acqua e nelle sue immediate vicinanze. La SSS è membro della Croce Rossa Svizzera e agisce conformemente ai suoi principi, ai suoi statuti, alle sue direttive e alle sue decisioni.

²La SSS raggiunge i suoi scopi mediante

- l'informazione in merito ai possibili pericoli legati all'acqua,
- l'incoraggiamento attivo del nuoto quale sport per tutti,
- l'impegno a favore dei giovani e la formazione delle nuove leve,
- l'organizzazione di corsi di formazione e di perfezionamento per soccorritori di ogni età in modo da assicurarne sempre la disponibilità,
- lo svolgimento di compiti di sorveglianza e salvataggio,
- la collaborazione con altre organizzazioni di salvataggio e di sport acquatici,
- la disponibilità a raccogliere sempre nuove sfide e a continuare nel suo sviluppo.

Art. 3 Compiti e organizzazione

¹La SSS vuole rafforzare ulteriormente la sua posizione nella popolazione mediante la sua struttura federalistica e decentralizzata, l'elevato grado di volontariato, l'ampio spettro di offerte di corsi, la politica di informazione chiara, la gestione delle finanze trasparente e il Consiglio Cristoforo.

²La SSS si compone di organi centrali conformemente all'art. 15, di regioni e di sezioni. La SSS svolge i suoi compiti secondo il principio della sussidiarietà, vale a dire che i compiti vengono suddivisi tra i diversi livelli, senza sovrapposizioni delle competenze.

III. Adesione

Art. 4 Categorie di membri

La SSS si compone di

a) membri con diritto di voto e contribuenti:

- le sezioni
- le regioni
- i membri collettivi

b) membri senza diritto di voto e non contribuenti:

- i membri individuali
- i membri patrocinatori
- i membri sostenitori
- i membri onorari

Art. 5 Inizio dell'adesione

¹L'ammissione di regioni avviene su richiesta scritta e dopo la verifica degli statuti da parte dell'assemblea dei delegati su richiesta del comitato centrale.

²L'ammissione dei membri collettivi avviene su richiesta scritta e su istanza del comitato centrale da parte dell'assemblea dei delegati.

³L'ammissione delle sezioni avviene da parte dell'assemblea dei delegati dopo la verifica degli statuti su richiesta delle regioni.

⁴Al momento della loro adesione alla sezione i membri diventano automaticamente anche membri individuali della propria regione e della SSS.

⁵L'ammissione dei membri patrocinatori e dei membri sostenitori è di competenza del comitato centrale.

⁶I membri onorari vengono nominati dall'assemblea dei delegati su richiesta del comitato centrale.

Art. 6 Diritti e doveri

¹Tutti i membri possono usufruire delle infrastrutture e prestazioni della SSS. Inoltre hanno il diritto di partecipare a eventi e manifestazioni della SSS.

²D'altro canto i membri sono tenuti a promuovere gli obiettivi della SSS come pure a rispettarne gli statuti, i regolamenti e le decisioni.

³Nel quadro degli obiettivi promossi dalla SSS e dalla CRS, i suoi membri possono anche svolgere compiti nell'amministrazione pubblica.

Art. 7 Le sezioni

¹Le sezioni sono organizzate in associazioni ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero. Di regola usano il nome SSS e utilizzano almeno l'emblema originale della SSS.

²Le sezioni godono di un elevato grado d'autonomia per quanto riguarda l'organizzazione, l'amministrazione e il disbrigo dei loro compiti, nei limiti fissati dagli statuti, dalle decisioni della SSS e dalla regione competente.

Art. 8 Le regioni

¹Le sezioni sono riunite in regioni. Anche queste sono organizzate in associazioni ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero. Di regola usano il nome SSS e utilizzano l'emblema originale della SSS.

²Le regioni rappresentano l'anello di congiunzione tra la SSS e le sezioni e adempiono in particolare i seguenti compiti:

- richiesta relativa ad ammissione o esclusione di membri da parte dell'assemblea dei delegati
- svolgimento dei compiti della SSS nella propria regione
- consulenza e controlling delle attività delle sezioni affiliate
- esecuzione dei compiti attribuiti dagli organi centrali
- rapporto annuale (o eventualmente periodico) presso il comitato centrale

³Le regioni hanno il diritto di emettere direttive nei confronti delle sezioni.

Art. 9 Membri collettivi

Possono essere ammessi come membri collettivi quelle organizzazioni e istituzioni attive su tutto il territorio nazionale che sostengono la SSS nello svolgimento dei suoi compiti.

Art. 10 Membri individuali

L'ammissione di una persona fisica o giuridica a una sezione oppure regione comporta automaticamente anche l'appartenenza in qualità di membro alla SSS. Nell'assemblea dei delegati questi membri vengono rappresentati dalle sezioni e dalle regioni.

Art. 11 Membri patrocinatori

Possono essere ammesse come membri patrocinatori le persone fisiche molto note e che si identificano con gli obiettivi della SSS e che mettono la loro immagine a disposizione dell'associazione per promuoverne la conoscenza.

Art. 12 Membri sostenitori

Possono essere ammesse come membri sostenitori le persone fisiche e giuridiche che si identificano con gli obiettivi della SSS e che la sostengono nelle sue attività a livello finanziario e/o materiale.

Art. 13 Membri onorari

Possono essere nominate membri onorari le persone fisiche che si sono rese benemerite nell'ambito della SSS.

Art. 14 Fine dell'adesione

¹I membri elencati all'art. 4 lett. a) possono presentare le loro dimissioni dalla SSS per la fine di un anno civile a condizione che rispettino un termine di disdetta di tre mesi. Inoltre l'appartenenza all'associazione cessa in caso di scioglimento di un'organizzazione oppure in caso di decesso del membro.

²I membri che contravvengono agli statuti, ai regolamenti e alle decisioni dell'associazione oppure trasgrediscono in altro modo grave contro gli interessi della SSS possono venire esclusi dalla società.

Prima di essere escluso, il membro interessato o l'organizzazione interessata hanno il diritto di essere ascoltati.

Per l'esclusione dei membri ai sensi dell'articolo 4 lett. a), è necessaria l'approvazione dell'assemblea dei delegati, che viene richiesta dal comitato centrale.

³Al momento della cessazione dell'appartenenza all'associazione il membro è tenuto a restituire il materiale ricevuto a titolo gratuito e a rimborsare eventuali prestiti. Inoltre il membro non ha il diritto di continuare a utilizzare né il nome né l'emblema della SSS.

⁴Nel caso in cui una sezione oppure una regione venisse sciolta, il suo patrimonio deve essere versato al comitato regionale, rispettivamente al comitato centrale, che ha il compito di gestirlo per un periodo di cinque anni e di tenerlo a disposizione per una eventuale nuova costituzione. Al termine di questo periodo il patrimonio diventa proprietà della regione, rispettivamente della SSS.

IV. Organizzazione

Art. 15 Organi

Gli organi della SSS sono:

1. L'assemblea dei delegati
2. Il comitato centrale
3. La società di revisione esterna
4. La commissione di controllo della gestione
5. Il Consiglio Cristoforo

1. L'assemblea dei delegati

Art. 16 L'assemblea dei delegati ordinaria

¹L'assemblea dei delegati ordinaria si riunisce una volta all'anno, di regola prima del 1° maggio.

²La convocazione dell'assemblea dei delegati, menzionante l'ordine del giorno, deve avvenire per iscritto o tramite pubblicazione sul bollettino della SSS, con almeno quattro settimane di preavviso. Inoltre a tutti i membri con diritto di voto viene inviata una documentazione complementare e la scheda di voto.

Art. 17 Competenze

¹L'assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'associazione. Le competono tutti i compiti attribuitigli per legge e dagli statuti:

- a) l'approvazione del verbale
- b) l'approvazione dei rapporti annuali del comitato centrale e del Consiglio Cristoforo
- c) l'approvazione dei conti annuali e l'approvazione dell'operato del comitato centrale
- d) la determinazione della tassa sociale e l'approvazione dei preventivi
- e) l'elezione del presidente centrale e degli altri membri del comitato centrale
- f) la conferma dei membri del Comitato Centrale nominati dalle regioni SSS e dalla CRS
- g) l'elezione della società di revisione esterna e dei membri della commissione di controllo della gestione
- h) l'elezione del presidente e dei membri del Consiglio Cristoforo
- i) la decisione in merito alla filosofia dell'associazione
- j) l'ammissione di sezioni, regioni e membri collettivi
- k) la deliberazione in merito all'esclusione di membri su richiesta del comitato centrale o di una regione
- l) la nomina dei membri onorari
- m) la deliberazione in merito ai regolamenti per il comitato centrale e per la commissione di controllo di gestione
- n) l'approvazione di un concetto linguistico nella SSS
- o) il trattamento di questioni che le vengono sottoposte dal comitato centrale
- p) la deliberazione in merito alla modifica degli statuti oppure allo scioglimento della società

²Ciascun membro con diritto di voto può presentare al comitato centrale delle proposte di oggetti da inserire nell'ordine del giorno dell'assemblea dei delegati. Tali proposte, corredate dalla motivazione scritta, devono pervenire alla sede amministrativa o al presidente centrale entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'assemblea.

Art. 18 Procedura

¹Ogni assemblea dei delegati convocata conformemente agli statuti è legittimata a decidere in modo definitivo in merito a tutte le questioni su cui è competente in virtù della legge e dei presenti statuti. Di regola le sezioni e le regioni sono rappresentate all'assemblea dei delegati dal loro presidente e da altri membri del comitato.

²Di regola elezioni e votazioni vengono tenute per alzata di mano. Tuttavia un terzo degli aventi diritto di voto presenti può chiedere l'elezione o la votazione segreta.

³Per le elezioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi. A partire dal terzo turno viene eliminato ogni volta il candidato con il peggior risultato.

⁴Per le votazioni è necessaria la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti decide il presidente.

⁵L'assemblea dei delegati non può decidere in merito agli oggetti che non sono stati comunicati in modo regolamentare.

⁶Durante l'assemblea dei delegati viene steso un verbale che deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

⁷In caso di elezioni e votazioni, per il conteggio della maggioranza, non saranno considerate né le schede bianche né le astensioni.

Art. 19 Diritto di voto e di elezione

¹All'assemblea dei delegati le sezioni, le regioni ed i membri collettivi dispongono ciascuno di un voto.

²Tutti i membri della SSS possono formulare delle proposte sulle trattande figuranti all'ordine del giorno.

³Non è ammessa la rappresentanza o il cumulo di singoli voti.

Art. 20 Assemblea dei delegati straordinaria

Un'assemblea dei delegati straordinaria viene convocata su decisione del comitato centrale oppure se un quinto dei membri con diritto di voto ne fa richiesta conf. all'art. 4 lett. a). In questo caso l'assemblea deve tenersi entro tre mesi dalla data di richiesta. La convocazione avviene conformemente all'art. 16 cpv 2.

2. Il comitato centrale

Art. 21 Composizione

¹Il comitato centrale è composto:

- dal presidente centrale
- da un rappresentante per ogni regione, di regola il presidente
- da un rappresentante della Croce Rossa Svizzera e
- da un massimo di tre altre persone di regola esterne

²I membri del comitato centrale che devono essere eletti, restano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. Le nomine complementari scadono con la fine del mandato del comitato centrale.

³Eccezion fatta per il presidente, il comitato centrale si costituisce autonomamente.

Art. 22 Compiti

¹Il comitato centrale è l'organo direttivo strategico della SSS e la rappresenta verso l'esterno. I compiti del comitato centrale sono descritti nel regolamento previsto per il comitato centrale che deve essere approvato dall'AD. Il comitato centrale è competente per lo svolgimento di tutti i compiti, che non siano per legge, statuti o regolamenti delegati ad altri organi.

²Il presidente oppure il vicepresidente convocano il comitato centrale in base alle necessità o se almeno cinque membri del comitato centrale ne fanno espressa richiesta.

³Trattative e decisioni vengono messe a verbale.

⁴Fintanto che nessun membro solleva obiezioni il comitato centrale, in casi urgenti, può procedere alla risoluzione di una questione mediante circolazione degli atti.

3. Società di revisione esterna

Art. 23 Società di revisione esterna

¹L'assemblea dei delegati nomina, per un anno, una società di revisione riconosciuta. La rielezione è possibile. I compiti sono stabiliti in base alle disposizioni di legge in vigore.

4. Commissione di controllo della gestione

Art. 24 Commissione di controllo della gestione

¹La commissione di controllo della gestione (CGC) è composta da tre membri ed elegge fra i suoi membri il presidente. Tali membri vengono eletti dall'Assemblea dei delegati per tre anni. È ammessa una rielezione. Le nomine complementari scadono con la fine del rispettivo mandato in corso.

²La CGC controlla il rispetto degli statuti e l'attuazione delle delibere dell'AD e del comitato centrale.

³L'organizzazione, le competenze e i compiti dettagliati sono disciplinati in un regolamento, approvato dall'Assemblea dei Delegati.

5. Consiglio Cristoforo

Art. 25 Scopo e organizzazione

¹Per premiare i soccorritori è stato creato un consiglio indipendente con il nome di "Consiglio Cristoforo SSS". I suoi compiti e le sue competenze sono regolate da uno statuto.

²Il presidente e i membri del consiglio vengono eletti dall'assemblea dei delegati della SSS. Il consiglio è composto di regola da un rappresentante per ogni regione e dal presidente.

Altri collegi sono:

6. La conferenza delle sezioni e delle regioni

Art. 26 Scopo e compiti

¹La conferenza delle sezioni e delle regioni rappresenta il legame tra la base dell'associazione ed il comitato centrale. È una piattaforma per lo scambio di informazioni ed opinioni all'interno della SSS. In occasione di queste conferenze vengono discusse anche questioni relative alle sezioni e alle regioni.

²La conferenza delle sezioni si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del comitato centrale oppure su richiesta di un quinto delle sezioni. La conferenza viene presieduta dal presidente centrale oppure, in caso di sua assenza, dal vicepresidente.

7. Gruppi specializzati

Art. 27 Compiti e competenze

¹Per compiti speciali e per seguire determinati settori il comitato centrale può, dopo aver consultato il direttore esecutivo, richiedere l'intervento di gruppi specializzati.

²I compiti, le competenze, la responsabilità e la composizione sono stabiliti in base al gruppo specifico dal comitato centrale e definiti nel manuale organizzativo.

³La direzione dei gruppi specializzati avviene da parte di persone specializzate della sede amministrativa.

8. Sede amministrativa

Art. 28 Compiti e competenze

¹Per lo svolgimento delle attività correnti la SSS dispone di una sede amministrativa stabile che viene gestita dal direttore esecutivo. La sede amministrativa svolge i suoi compiti in conformità agli statuti, al manuale organizzativo e alle direttive del comitato centrale.

²Il direttore esecutivo viene eletto dal comitato centrale ed è responsabile dell'attuazione delle delibere rappresentando la SSS a livello operativo. Coordina lo svolgimento di tutti i lavori che competono alla sede amministrativa. Compiti, competenze e responsabilità sono regolamentati nel manuale organizzativo.

³Il direttore esecutivo partecipa con diritto di proposta all'assemblea dei delegati e, di regola, alle riunioni del comitato centrale. Nel comitato centrale dispone del diritto di proposta.

V. Finanze

Art. 29 Mezzi finanziari

¹I mezzi della SSS sono costituiti da:

- Contributi ordinari e straordinari dei membri
- Testamenti/lasciti
- Proventi da manifestazioni proprie e corsi di formazione
- Proventi da servizi, sponsorizzazioni e accordi di prestazione
- Sovvenzioni
- Altre donazioni di vario tipo

²L'anno contabile della SSS corrisponde all'anno civile.

³Le entrate e il capitale dell'associazione vengono impiegati esclusivamente per promuovere gli obiettivi della stessa. I membri non hanno diritto a eventuali eccedenze contabili.

⁴La SSS versa le tasse sociali della CRS e di altre organizzazioni alle quali risulta affiliata

Art. 30 Responsabilità

Le passività della SSS sono esclusivamente a carico del capitale dell'associazione.

VI. Disposizioni finali

Art. 31 Modifica degli statuti e scioglimento

¹Per essere valide, le modifiche degli statuti necessitano dell'approvazione di due terzi di tutti i voti espressi ai sensi dell'art. 18 cpv 7.

²Le modifiche degli statuti e della filosofia dell'associazione vengono sottomesse al consiglio della Croce Rossa per l'approvazione.

³La SSS può essere sciolta solo da un'assemblea straordinaria appositamente convocata con una maggioranza dei due terzi dei voti espressi a sensi dell'art.18 cpv 7.

⁴Nel caso in cui la SSS venisse sciolta, il suo patrimonio viene trasferito alla Croce Rossa Svizzera che ha il compito di conservarlo per un periodo di cinque anni e di tenerlo in serbo per uno scopo conforme agli obiettivi della SSS.

Art. 32 Entrata in vigore e annullamento del diritto attuale

¹I presenti statuti entrano in vigore, e con riserva di approvazione da parte del Consiglio della Croce Rossa all'Assemblea dei Delegati 2023.

²I regolamenti e le decisioni che si rendono necessari sulla base dei presenti statuti oppure che sono in contraddizione con essi devono essere emanati o rispettivamente adattati entro un anno dall'entrata in vigore degli statuti stessi.

³Le regioni e le sezioni devono adattare i loro statuti a quelli della SSS entro tre anni dalla loro entrata in vigore.

Sursee, 29 aprile 2023

Società Svizzera di Salvataggio SSS

Presidente centrale
firmato Aline Muller

Direttore esecutivo
firmato Reto Abächerli

VII. Appendice – Statuto in materia di etica

Le seguenti disposizioni integrano l'art. 1, comma 3, del presente Statuto e ne costituiscono parte integrante:

¹La SSS si impegna a favore di un'attività sportiva salutare, trasparente, rispettosa, leale e di successo. La federazione sportiva – così come i suoi organi e i suoi membri– si attiene a questi valori, rapportandosi agli altri in maniera rispettosa, agendo e comunicando in modo trasparente. La SSS riconosce l'attuale «Carta etica» dello sport svizzero e ne promuove i rispettivi principi fra i suoi membri.

²La SSS, le sue organizzazioni membro dirette e indirette nonché tutte le persone menzionate a pagina 4 ("Campo di applicazione personale") dello Statuto sul doping ("Statuto sul doping"), risp. All'articolo 1 capoverso 4 dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero ("Statuto in materia di etica"), sono assoggettate allo Statuto sul doping, risp. Allo Statuto in materia di etica. La SSS provvede affinché tutte queste persone, nella misura in cui sono affiliate o possono essere attribuite a [nome della federazione sportiva], riconoscano lo Statuto sul doping e lo Statuto in materia di etica e vi si attengano.

³Le indagini sulle presunte violazioni dello Statuto sul doping o dello Statuto in materia di etica saranno condotte da Swiss Sport Integrity. La camera disciplinare dello sport svizzero (nel prosieguo: camera disciplinare) è competente per il giudizio e il sanzionamento delle violazioni constatate dello Statuto sul doping e dello Statuto in materia di etica. La camera disciplinare applica le proprie norme procedurali. Le decisioni della camera disciplinare possono essere impugnate al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) a Losanna entro 21 giorni dalla ricezione della decisione motivata, ad esclusione dei tribunali statali.